



Unione nazionale Segretari comunali e provinciali
Sezione regionale della Basilicata

AL SEGRETARIO NAZIONALE UNSCP

AI SEGRETARI COMUNALI
MARIANGELA DANZÌ
CARMELO CARLINO

OGGETTO: CONVENZIONI DI SEGRETERIA

Anche in riferimento al recente articolo apparso sul Sole 24 ore del 31.12.2007 a firma di Mariangela Danzì su una certa *intesa* ANCI – Agenzia segretari concernente le convenzioni di segreteria si rappresenta quanto segue.

Si tratta soprattutto di fare un necessario approfondimento della tematica utile al fine di sgombrare il campo dall'idea perlomeno troppo sbrigativa di “*salvaguardare le convenzioni tra piccoli comuni*” .

Si tratta altresì di negare una volta per tutte che la convenzione sia uno strumento di contenimento della spesa tale da soddisfare “*esigenze di economicità che però riguardano solo i Comuni piccoli.*”

Innanzitutto occorre considerare che in Italia esistono piccoli comuni per i quali probabilmente non sussistono le c.d. esigenze di economicità: a puro titolo esemplificativo e per non scontentare nessuno a nord né a sud d'Italia, Santa Cesarea Terme, Capri, Anacapri, Portofino, e l'elenco può essere piuttosto lungo.

D'altra parte quella di piccolo comune è nozione alquanto generica che urta contro il principio fondamentale della certezza del diritto.

Se per piccoli comuni si intende, come sembra in prima analisi, i comuni sotto i tremila abitanti c.d. di classe IV, le esigenze di economicità di tali comuni sono già preventivamente valutate dal Legislatore che abilita all'assegnazione i Segretari della fascia iniziale con lo stipendio più basso da considerare alla stregua di minimo contrattuale.

La convenzione realizza in questi casi una lesione del minimo sindacale ai danni dei segretari di fascia iniziale interessati alla sede sia per un avvicinamento magari da fuori Regione sia per l'accesso stesso alla carriera trattandosi di colleghi di prima nomina sia per una ricollocazione professionale trattandosi di segretari in

disponibilità. Forse qualche segretario pensa che una convenzione gli venga proposta perché è più bravo di altri: la verità papale è che il segretario a convenzione viene preferito perché sottopagato.

In ogni caso quindi la convenzione costituisce un elemento di distorsione della concorrenza professionale e una forma di concorrenza sleale, dal momento che il risparmio di spesa collegato alla convenzione è fatto che è sempre e solo dichiarato e mai dimostrato in relazione alla indennità di convenzionamento, alla riclassificazione della sede e dello stipendio del segretario nonché alle spese per il rimborso dei viaggi tra i Comuni convenzionati.

Naturalmente la convenzione come fatto lesivo della categoria diventa tanto più grave se essa si estende ai comuni di classe superiore: in questi casi le *esigenze di economicità* diminuiscono mentre la convenzione pregiudica anche i segretari interessati all'avanzamento in carriera.

Se per esigenze di economicità s'intende invece il riferimento a una situazione formale di deficitarietà del Comune è chiaro che essa deve essere tecnicamente dimostrata e non semplicemente dichiarata dal Capo dell'amministrazione. D'altra parte è chiaro che tale situazione può impedire la nomina del segretario anche in un comune di classe superiore, sebbene la presenza del segretario a tempo pieno può agevolare il superamento di tale status di deficitarietà dell'Ente e a prescindere dalle sue dimensioni.

Tuttavia occorre abbandonare queste considerazioni *de iure condendo* di interesse generale.

Ciò che interessa in questa sede sindacale è stabilire un criterio di legittimità delle convenzioni - anche di quelle *tra piccoli comuni* e tale criterio non può che essere ritrovato nella legislazione vigente e in particolare nella disposizione fondamentale della obbligatorietà del segretario comunale di cui all'art. 97 del TUOEL (*il comune e la provincia hanno un segretario titolare*).

Alla luce di questa disposizione si ritiene che la convenzione del segretario non costituisce uno strumento discrezionale di contenimento della spesa pubblica bensì un atto obbligatorio e dovuto di efficienza amministrativa necessario per dare a un comune un segretario titolare quando non è possibile provvedere diversamente: la stipula di una convenzione deve passare pertanto attraverso la prova della mancanza di segretari interessati alla sede vacante che viene coperta con la convenzione e ciò attraverso un'ordinaria procedura selettiva andata deserta.

Naturalmente ciò consentirà di *salvaguardare* gran parte *delle convenzioni tra piccoli comuni* in quanto è evidente che proprio i Comuni di minori dimensioni situati nelle zone più disagiate del Paese sono quelli che trovano maggiori difficoltà a individuare un Segretario interessato.

Peraltro poiché un'analoga esigenza di efficienza amministrativa può manifestarsi anche quando viene individuato un segretario titolare di sede di classe superiore, sarà possibile salvaguardare anche le *convenzioni di piccoli comuni* con comuni di classe superiore, ovviamente – vale la pena di ribadirlo - quando rispondono al predetto criterio.

Pertanto le convenzioni di piccoli comuni sono legittime in quanto non esistano segretari interessati a prendervi servizio a tempo pieno.

Tale criterio rende pletorica e aberrante ogni considerazione in ordine alla necessità della *presenza continua del segretario*. Infatti la presenza del segretario è necessaria nei piccoli comuni forse anche più che in quelli di maggiori dimensioni in quanto la minore complessità amministrativa nei piccoli è solo apparente perché la mancanza di altri pubblici uffici e ufficiali (carabinieri, polizia, notai, etc.), nonché di figure dirigenziali interne, rende ancora più gravosa la responsabilità del segretario di sostenere il sindaco e gli altri organi nell'amministrazione della Comunità.

La convenzione (che si considera quasi l'istituzionalizzazione di uno scavalco) resta in ogni caso una soluzione provvisoria destinata a essere superata quando, scaduta la convenzione, la situazione storica (soprattutto per l'accesso in carriera di nuovi segretari) consenta di assegnare al comune un segretario titolare a tempo pieno.

Tale criterio trovando, come già detto, il suo fondamento nella Legge può essere introdotto già attraverso una delibera dell'Agenzia quale organo esponentiale e regolatore degli interessi della categoria e quindi organo deputato a emanare norme generali e astratte.

In realtà tale criterio è già stato introdotto dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia delle Marche con la delibera n. 202 del 6.12.2004 anche se in relazione alle sole convenzioni di piccoli comuni con comuni sopra i diecimila abitanti: *il C.d.A. della Sezione Regionale, verifichera', di volta in volta, la sussistenza di specifici requisiti da ritenersi inderogabilin. 2 (due) comuni, qualora uno di essi abbia una popolazione compresa tra i 10.000 ed i 15.000 abitanti e l'altro una popolazione fino a 3.000 abitanti, fatta eccezione per i casi in cui si sia verificata la estrema difficoltà di copertura della sede con minore densità demografica, attestata da pubblicazioni di sede vacante risultate inefficaci.*

È senz'altro necessario estendere tale criterio a tutte le convenzioni di comuni con popolazione fino a tremila abitanti attraverso una delibera nazionale onde evitare sperequazioni tra le diverse sezioni regionali.

Mentre un intervento legislativo appare necessario per evitare che la situazione storica possa giustificare convenzioni tra più di due comuni quando rimettono in discussione l'efficienza amministrativa del segretario: come le paventate *convenzioni tra più di sei comuni*.

In mancanza di segretari, allora, vi è solo una via, il concorso per l'accesso in carriera di nuovi colleghi!

La presente viene inviata per opportuna conoscenza anche ai colleghi Mariangela Danzi e Carmelo Carlino componenti del tavolo tecnico nazionale per la disciplina delle convenzioni.

IL DIRETTIVO REGIONALE